



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO: me

Roma, 21 maggio 2013
Informativa n. 2/13

Prot. 3108/2013

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Società tra professionisti – istituzione sezione speciale dell'albo, ex art. 8 DM 8 febbraio 2013, n. 34

Egregio Presidente,

come certamente saprà dal 21 aprile 2013 sono entrate in vigore le disposizioni del DM 8 febbraio 2013, n. 34 recante il *"Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183"*.

Le segnalo che l'art. 8 del citato decreto dispone che la società tra professionisti sia iscritta in una sezione speciale degli albi di appartenenza dei soci professionisti e che l'art. 9 dello stesso decreto precisa che la società debba essere iscritta nell'albo tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.

Ne consegue la necessità di procedere all'istituzione della sezione speciale destinata ad accogliere le società tra professionisti costituite da "commercialisti", o le società multidisciplinari che esercitano prevalentemente le attività previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

La sezione speciale dell'albo dovrà indicare, per ciascuna società:

- la ragione o denominazione sociale,
- l'oggetto professionale unico o prevalente,
- la sede legale,
- il nominativo del legale rappresentante,
- i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

Nella sezione speciale dell'albo potranno essere iscritte le società tra professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 della legge 183/2011 e dal DM 34/2013.

Alla domanda di iscrizione nell'albo dovrà essere allegata la documentazione indicata all'art. 9, commi 1 e 2 del DM 34/2013.

Le ricordo, infine, che le delibere di iscrizione dovranno essere assunte entro due mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 37, comma 3, D.Lgs. 139/2005) e che in caso di diniego di iscrizione dovranno essere rispettate le formalità previste dall'art. 10 del DM 34/2013.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Francesca Maione